

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA "MARIPOSA"



Allegato all'Atto Costitutivo

STATUTO

Art. 1)

Denominazione – Sede- Durata

1.1)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, l'Associazione denominata " MARIPOSA". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, sarà inserito nelle comunicazioni rivolte al pubblico e in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

1.2

L'Organizzazione ha sede in CAGLIARI, Via Ospedale, 54, nei locali del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio. L'eventuale cambiamento di indirizzo o di sede nell'ambito della stessa provincia non comporterà nessuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Associazione Mariposa ha struttura e contenuti democratici.

1.3)

La durata dell'Organizzazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2)

Finalità e attività

2.1)

L'Associazione è senza fine di lucro, apolitica, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità, delle cariche associative ed ha lo scopo e finalità ricadenti in uno o più settori di interesse generale previsti dall'articolo 5 del codice del terzo settore.

2.2)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le attività di cui all'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017 mediante le seguenti azioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 238, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(Art. 3)
Attività diverse

3.1)

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle elencate nell'Art. 3 del presente statuto e siano secondarie strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n° 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- 2) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- 3) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 4) collaborare con scuole di ogni genere e grado, con Università, Centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- 5) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- 6) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- 7) erogare premi e borse di studio;
- 8) svolgere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.
- 9) detta attività dovrà essere riferita all'attività dell'associazione;
- 10) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- 11) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- 12) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

- 13) L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- 14) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 15) L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni;
- 16) L'Associazione può svolgere la propria attività a livello regionale e nazionale e collaborare a livello internazionale quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio-sanitario, per dare un'adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di necessità e di sofferenza.

3.2) Raccolta fondi

- 1) Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 2) L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

Art. 4) **(Qualità di volontario)**

4.1)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4.2)

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4.3)

La qualità di volontario è compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

(Art. 5)

Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

5.1)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro senza alcuna discriminazione per sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e religiose, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro possono far parte delle associazioni solo persone fisiche o altre organizzazioni di volontariato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

5.2)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5.3)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche sia per le ODV.

- a) Per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.4)

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.5)

L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

5.6)

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

5.7)

L'assemblea potrà nominare soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.
- c) La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salvo l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

5.8)

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

(Art. 6)

Diritti e Obblighi degli Associati

6.1)

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto (limite di anzianità superiore ai tre mesi) nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) Votare per delega (massimo 2);
- d) Consultazione ed estrazione copia;
- e) Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- f) I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

6.2)

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

(Art. 7)

Perdita della qualifica di Socio

7.1)

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri presenti (metà più uno degli associati), e comunicata mediante (come da art. 4.5) del presente statuto al socio interessato.

7.2)

Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso, salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

7.3)

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

7.4)

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

7.5)

L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

7.6)

Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica, l'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

7.7)

I soci deceduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

(Art. 8)

(Organi Sociali)

8.1)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci.

8.2)

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

(Art. 9)

Assemblea: Competenze

9.1)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

9.2)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta di tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

9.3)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in altre parole quando sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due/ terzi) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere eseguita almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/sms/watchapp / lettera cartacea o pubblicazione dell'avviso sull'home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

9.4)

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e chi ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela ha diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola e di voto attivo / passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

(Art. 10)

Compiti assemblea ordinaria

10.1)

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;
- L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni in essere all'ordine del giorno;
- Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

(Art. 11)
Compiti assemblea straordinaria

11.1)

- a) Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione con almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole dei presenti;
- b) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole dei presenti;
- c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- d) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, la quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante;
- e) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
- f) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.12)
Consiglio Direttivo e Presidente

12.1)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo della gestione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 (cinque) anni. Esso è composto di un minimo di cinque a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, è cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

12.2)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni che si riferiscono alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

12.3)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere eseguite con avviso scritto da recapitarsi

almeno quindici giorni prima della data della riunione e comunque secondo quanto indicato in merito dall'art.9.3; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, se presente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.4)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni cinque anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

12.5)

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

12.6)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questo caso il Presidente o, per suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

(Art. 13)

Segretario e Tesoriere

13.1)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spettano anche la funzione del periodico controllo dei risultati di conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso d'impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, in altre parole nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause d'impedimento, in altre parole a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, in altre parole dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse regole dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

(Art. 14)

Organo di controllo (Eventuale)

14.1)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017. L'organo di controllo:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. Attesta il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

14.2)

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(Art. 15)

Organo di revisione legale dei conti (Eventuale)

15.1)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

(1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.)

(Art. 16)

Risorse economiche

16.1)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. Quote associative;
2. Contributi pubblici e privati;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rendite patrimoniali;
5. Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D. lgs 117/2017;
6. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs 117/2017;
7. Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

(Art. 17)

Beni

17.1)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

17.2)

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

(Art. 18)

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

18.1)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

(Art. 19)

Bilancio

19.1)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13, 14, e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

19.2)

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

(Art. 20)

Convenzioni

20.1)

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

20.2)

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

(Art. 21)

Personale retribuito

21.1)

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

21.2)

In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

(Art. 22)

Assicurazione obbligatoria

22.1)

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità verso terzi.

(Art. 23)

Responsabilità dell'organizzazione

23.1)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

(Art. 24)**Devoluzione del patrimonio****24.1)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

(Art. 25)**Libri Sociali obbligatori****25.1)**

L'organizzazione Fiocco Bianco Argento ODV ha l'obbligo di avere:

- 1) Libro soci;
- 2) Libro verbali assemblee dei soci;
- 3) Libro verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
- 4) Libro inventario;
- 5) Libro contabile prima cassa;
- 6) La documentazione è tenuta e conservata con modalità tradizionale (cartacea) presso la sede legale dell'Organizzazione.

(Art.26)**Disposizioni finali****26.1)**